

DETERMINAZIONE N. 4/22 DEL 19/01/2022

Oggetto: affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50/2016 della fornitura di un lettore green pass munito di piantana - CIG: **Z2F334E3597**

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 29/10/2021;

Posto che

- a seguito della pandemia in atto con il DL n. 1/22 del 7 gennaio 2022 è stata resa obbligatoria per l'accesso agli uffici pubblici ed agli esercizi commerciali, fatti salvi quelli oggetto di esenzione, l'esibizione del green pass base, a partire dal 1° febbraio 2022;
- in considerazione del punto che precede si rende necessario assicurare il regolare accesso agli uffici dell'Ente e pertanto si reputa indispensabile acquistare un lettore green pass;

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Richiamato l'art 32 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture avvalendosi delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Constatato

- che per la predetta fornitura sono state interpellate le ditte Sintesi S.r.l, IT Solution S.r.l. e Stark Solution S.r.l.

- che Stark Solution S.r.l. ha formulato la migliore offerta fornendo indicazione che il loro area manager avrebbe preso contatto con l'Ente per un'eventuale scontistica con indicazione del rivenditore di zona;
- che per il Sig. Paolo Vella, area manager della Stark Solution S.r.l., ha fatto pervenire un'offerta che prevede la seguente scontistica:

Prodotto	Prezzo €	Prezzo scontato €
n. 1 lettore green pass "SUN-QREADER4GP" completo di modem e stampante termica interna	825,00	412,50
n.1 Colonna da terra " SUN-T3"	300,00	190,00
totale	1.125,00	602,50

con indicazione della ditta RE ELETTRONIC FORNITURE S.r.l. come rivenditore di zona,

Rilevato

- che trattandosi di acquisto di beni per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;
- che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate ricorre l'opportunità di procedere ad affidamento in economia diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, considerato altresì che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere al rispetto delle norme in materia di contenimento della pandemia da covid-19;
- che l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di un lettore green pass e della relativa colonna di supporto;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è Z2F334E3597;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di beni e servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'A.C.I.

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che pur sussistendo un'annotazione nella Banca dati ANAC, questa non costituisce causa di esclusione a partecipare a gare indette dalle stazioni appaltanti, in quanto attiene ad un operatore economico acquisito per fusione da parte della società RRE Elettro Forniture S.r.l.;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società REE ELETTRONIC FORNITURE S.r.l., con sede in Padova (PD), Viale Navigazione Interna n. 51, P. Iva 04857320289, per la fornitura in argomento che prevede:
 - a) un lettore green pass "SUN-QREADER4GP" completo di modem e stampante termica interna al prezzo di Euro 412,50 oltre iva di legge;
 - b) una colonna 1 Colonna da terra " SUN-T3" al prezzo di Euro 190,00 oltre iva di legge il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 602,50 oltre iva per Euro 132,55 e così per un totale di Euro 735,05;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 602,50 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione del budget economico dell'esercizio 2022;
- di liquidare alla società REE ELETTRONIC FORNITURE S.r.l., la somma di Euro 602,50, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 132,55 e così per un totale di Euro 735,05;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che la presente deliberazione, una volta data comunicazione dei contenuti all'affidatario a mezzo mail e avutone riscontro per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)